



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

Roma,

11 aprile 2018

Ai Presidenti delle
Commissioni
Tributarie Regionali e
Provinciali
LORO SEDI

Ai Presidenti delle
Commissioni
Tributarie di I e II grado
di Trento e Bolzano
LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Si trasmettono le risposte ai quesiti attualmente pervenuti a questo Ufficio Elettorale Centrale, in ordine alla procedura elettorale per le elezioni di rinnovo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

1) **Per le problematiche inerenti la composizione degli Uffici elettorali locali e, nello specifico, per il caso di mancanza in organico** dei richiesti Presidenti di Sezione o di giudici necessari per l'integrale composizione dello stesso, occorre distinguere tra membri titolari (un presidente e due componenti) e membri supplenti.

Dovendosi in generale coordinare il regolamento con le parallele disposizioni legislative in materia (art. 21 -2 quinquies- del D.lgs. 545/1992 e successive modificazioni), il Presidente della Commissione- secondo il suo prudente apprezzamento - potrà nominare:

- a) **come Presidente titolare**, un Presidente di sezione o giudice di altra qualifica;
- b) **come Presidente supplente**, in assenza delle qualifiche apicali richieste dal Regolamento, un giudice di qualunque qualifica.

Quanto invece alla particolare ipotesi di mancanza, nell'organico effettivo, di giudici necessari per la nomina dei componenti supplenti, viene dato atto della impossibilità di nomina di supplenti in tutto o in parte, e si procede intanto a costituire l'Ufficio elettorale, che sarà integrato con i supplenti nei limiti del possibile.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Roma,

11 aprile 2018

In nessun caso potranno essere designati a qualunque titolo a componenti dell'Ufficio Elettorale di una determinata Commissione giudici ivi applicati e quindi non in organico della medesima.

- 2) **La sede dell'esercizio del diritto di voto** è disciplinata dall'art. 9 - comma 1 - del Regolamento elettorale vigente. Pertanto, come per le precedenti elezioni, i giudici che si trovano in situazione di applicazione temporanea non esclusiva votano nella sede della Commissione di appartenenza organica.
- 3) **I giudici candidati** non possono far parte dell'Ufficio elettorale locale.
- 4) **Per la corretta autenticazione delle firme dei presentatori le candidature**, la firma autografa del Direttore di Segreteria della Commissione - o di chi ne fa le veci - deve essere apposta sotto timbro dal quale deve risultare il nome e cognome e la qualifica dello stesso, nonché la firma leggibile.

IL PRESIDENTE

Roberto PUNZO

I COMPONENTI

Raffaele DI RUBERTO

Carlo FUCCI